



Club Alpino Italiano
COMMISSIONE CENTRALE ALPINISMO GIOVANILE

REGOLAMENTO DEGLI ACCOMPAGNATORI DI ALPINISMO GIOVANILE (ASAG-AAG-ANAG)

Approvato dalla Commissione Centrale Alpinismo Giovanile in data 2 aprile 2016

TITOLO I – GENERALITA'

Art. 1 – Il presente Regolamento disciplina le figure qualificate e titolate di Alpinismo Giovanile del Club Alpino Italiano.

Art. 2 – La qualifica ed il titolo di Accompagnatore di Alpinismo Giovanile hanno estensione nazionale e sono ufficialmente riconosciute dal Club Alpino Italiano.

TITOLO II – ACCOMPAGNATORI

Art. 3 – Gli Accompagnatori devono possedere:

- Attitudini educative, didattiche e organizzative tali da consentire un corretto e proficuo rapporto con i giovani.
- Capacità tecnico-alpinistiche (in base alla qualifica/titolo e secondo quanto stabilito dai Piani Formativi) tali da garantire la massima sicurezza in montagna;
- Conoscenze generali di base per frequentare responsabilmente la montagna nel pieno ed attivo rispetto dell'ambiente trasferendo tali conoscenze ai giovani accompagnati;
- Conoscenze di base relative alla struttura ed al funzionamento del Club Alpino Italiano ed alle materie riguardanti i suoi scopi istituzionali;

Art. 4 – Possono diventare Accompagnatori quei soci maggiorenni del Club Alpino Italiano che, oltre a possedere i requisiti espressi al precedente articolo 3, abbiano maturato adeguate esperienze alpinistiche, personali e/o attraverso la frequentazione di corsi all'interno del CAI. Agli Accompagnatori il Club Alpino Italiano garantisce adeguata copertura assicurativa relativamente all'espletamento delle loro specifiche attività.

Qualsiasi attività dell'Accompagnatore è prestata a titolo gratuito. Egli ha diritto al rimborso delle spese vive documentate sostenute nello svolgimento della propria attività.

ACCOMPAGNATORI SEZIONALI (ASAG)

Art. 5 - L'Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile di cui all'art.34 del Regolamento OTCO-OTTO viene nominato dal Presidente della Sezione, previo nulla osta dell'Organo Tecnico Territoriale Operativo (da ora OTTO) di Alpinismo Giovanile competente, in seguito all'esito favorevole di un apposito corso di formazione realizzato

dalla Scuola Sezionale o Intersezionale, sotto la supervisione tecnica dell'OTTO stesso ed in base al regolamento approvato dall'Organo Tecnico Centrale Operativo (da ora OTCO). In particolari casi di candidati in possesso documentato di tutte le competenze tecniche, la Scuola sezionale / intersezionale valuta esclusivamente le conoscenze legate al Progetto Educativo.

Il possesso della qualifica di Accompagnatore Sezionale è requisito indispensabile per la partecipazione ai corsi di formazione per Accompagnatori di Alpinismo Giovanile.

Art. 6 - Il GR istituisce e, a cura dell'OTTO, tiene aggiornato l'elenco degli Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile in attività.

Art. 7 - L'Accompagnatore Sezionale è tenuto ad incrementare la propria preparazione tecnica e culturale, allo scopo di migliorare le proprie capacità / conoscenze.

L'ASAG nell'ambito della formazione permanente deve partecipare agli aggiornamenti organizzati dalla Scuola Sezionale/Intersezionali, con la frequenza minima di partecipazione a due aggiornamenti nell'arco di tre anni, uno a valenza teorico – didattico - culturale e uno a valenza tecnico-pratica in ambiente per l'implementazione delle conoscenze nelle tecniche alpinistiche e nelle altre specialità anche a carattere innovativo e avere una attività di Alpinismo Giovanile in ambiente sufficiente, pari ad almeno 6 uscite nell'arco dell'anno.

La mancata frequenza ai corsi di aggiornamento o l'insufficiente attività, possono comportare la sospensione e, se reiterate, la cancellazione dall'elenco degli Accompagnatori Sezionali. La perdita della qualifica di Accompagnatore Sezionale viene comunicata al Presidente della Sezione e l'OTTO provvede alla cancellazione del nominativo dall'elenco di cui all'art.6.

ACCOMPAGNATORI DI ALPINISMO GIOVANILE (AAG)

Art. 8 – Il titolo di Accompagnatore di Alpinismo Giovanile si consegue, con nomina del Presidente Generale su indicazione dell'OTCO, a seguito del superamento di specifico corso di formazione e verifica, adeguato ai vigenti piani formativi e svolto secondo le indicazioni dello specifico regolamento del Corso di formazione per Accompagnatori di AG.

Art. 9 – All'atto della nomina l'Accompagnatore tacitamente si impegna ad operare per il potenziamento delle attività di Alpinismo Giovanile nell'ambito del territorio dell'OTTO di competenza. Si impegna, altresì, a fornire la propria collaborazione e ad effettuare attività didattica nella Scuola Sezionale/Intersezionale di appartenenza e nella Scuola Territoriale. Per le sue specifiche competenze può prestare la sua opera nelle Sezioni del Club Alpino Italiano, Enti ed Associazioni che ne facciano richiesta all'OTTO di appartenenza. Cura inoltre la partecipare a manifestazioni ufficiali, iniziative di aggiornamento e convegni promossi e/o patrocinati dal CAI.

Art. 10 - L'AAG, nell'ambito della formazione permanente, deve partecipare agli aggiornamenti, organizzati dall'OTTO come indicato nei Piani Formativi, con la partecipazione a due aggiornamenti nell'arco di tre anni, uno a valenza teorico – didattico - culturale e uno a valenza tecnico-pratica in ambiente per l'implementazione delle conoscenze nelle tecniche alpinistiche e nelle altre specialità anche a carattere innovativo.

Art. 11 - L'AAG deve avere una attività di Alpinismo Giovanile in ambiente pari ad almeno 6 uscite nell'arco dell'anno. La mancata frequenza ai corsi di aggiornamento o l'insufficiente attività, possono comportare la non vidimazione.

ACCOMPAGNATORI NAZIONALI DI ALPINISMO GIOVANILE (ANAG)

Art. 12 – Il titolo di Accompagnatore Nazionale di Alpinismo Giovanile si consegue, con nomina del Presidente Generale su indicazione dell'OTCO, a seguito del superamento di specifico corso di formazione e verifica svolto secondo le indicazioni dell'apposito regolamento. Corsi di qualifica per Accompagnatori Nazionali vengono promossi dall'OTCO. La realizzazione di tali corsi è affidata alla Scuola Centrale di Alpinismo Giovanile nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e delle previsioni dello specifico regolamento.

Art. 13 – Ai Corsi di qualifica possono essere ammessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 31 del Regolamento per gli Organi Tecnici Operativi Centrali e Periferici, coloro che, dopo aver conseguita la nomina di Accompagnatore di Alpinismo Giovanile, siano in regola con le vidimazioni ed abbiano correttamente operato per almeno un ulteriore biennio nell'ambito delle attività giovanili. L'ammissione ai Corsi di qualifica è stabilita ad insindacabile giudizio dell'OTCO sentita la SCAG.

Art. 14 – Scopo fondamentale dei Corsi di qualifica per ANAG è quello di verificare, a norma dei piani formativi il livello di preparazione teorica e pratica raggiunto dagli Accompagnatori e la loro attitudine ad attività didattico pedagogiche indispensabili per la formazione di altri Accompagnatori.

Art. 15 – Per gli Accompagnatori Nazionali resta valido quanto contenuto nel precedente articolo 9 . Essi assumono inoltre l'impegno di partecipare ad eventuali convocazioni, riunioni e corsi di aggiornamento promossi dall'OTCO nonché di assumere quegli incarichi che l'OTCO ritenga opportuno assegnare loro.

Art. 16 – Gli ANAG devono partecipare fattivamente alla realizzazione delle Scuole Territoriali/Sezionali/Intersezionali e prestare la loro opera in qualità di formatori

Art. 17 - L'ANAG nell'ambito della formazione permanente, deve partecipare agli aggiornamenti, organizzati dall'OTCO come indicato nei Piani Formativi, con la partecipazione a due aggiornamenti nell'arco di tre anni, uno a valenza teorico – didattico - culturale e uno a valenza tecnico-pratica in ambiente per l'implementazione delle conoscenze nelle tecniche alpinistiche e nelle altre specialità anche a carattere innovativo.

Art. 18 - L'ANAG deve avere una attività di Alpinismo Giovanile in ambiente sufficiente pari ad almeno 6 uscite nell'arco dell'anno e deve relazionare sulla sua attività di formatore. La mancata frequenza ai corsi di aggiornamento, l'insufficiente attività o la scarsa attività di formatore, possono comportare la non vidimazione.

TITOLO III – VIDIMAZIONI

Art. 19 – E' istituita la figura del "referente" in ogni sezione ove sia presente la Commissione Sezionale di AG o la Scuola Sezionale/Intersezionale/Territoriale di AG con il compito di facilitare la redazione, la raccolta e l'invio delle schede di attività, con le procedure in vigore al momento come da specifica comunicazione della CCAG, per la vidimazione di ASAG, AAG e ANAG.

Nel caso in cui non ricorrano le strutture sopra indicate, sarà cura di ciascun accompagnatore ottemperare a quanto sopra indicato.

TITOLO IV – SOSPENSIONE E REVOCA

Art. 20 – L'OTCO può, direttamente o su segnalazione dei competenti OTTO, ove questi esistano, sospendere quegli Accompagnatori che:

- Consecutivamente per due anni non abbiano svolto attività che rientri nelle finalità dell'OTCO stesso
- Consecutivamente per due anni non abbiano provveduto a sottoporre a vidimazione il proprio libretto personale.
- Tengano un comportamento non conforme agli articoli 7 / 11 / 18 / 19.
- Chiedano, per giustificati motivi, di interrompere temporaneamente la loro attività; tale interruzione non potrà essere superiore a tre anni consecutivi.

Art. 21 – L'OTCO deve, direttamente o su segnalazione dei competenti OTTO ove questi esistano, revocare la nomina a quegli AAG e ANAG che:

1. Non risultino più regolarmente iscritti al Club Alpino Italiano.
2. Siano stati assoggettati a più di due sospensioni consecutive.
3. Presentino le proprie dimissioni dall'Albo.
4. Tengano un comportamento o compiano azioni contrarie all'etica del Club Alpino Italiano o, comunque, alla figura dell'Accompagnatore.
5. Svolgano attività professionali lucrose che presentino analogie con quella di Accompagnatore oppure utilizzino il titolo di Accompagnatore a favore di imprese industriali o commerciali.

Per gli stessi motivi espressi nei punti precedenti l'OTCO segnalerà ai presidenti della sezione di appartenenza gli ASAG che non sono più ritenuti idonei e per i quali deve precedersi alla revoca della nomina.

Per la revoca determinata dal punto 2 è ammessa la riammissione al Corpo Accompagnatori con la qualifica o il titolo posseduto al momento della revoca previa presentazione di certificazione di idoneità fisica e della verifica del mantenimento delle capacità tecniche e di progressione su roccia e neve/ghiaccio nel primo corso utile per il livello posseduto.

Art. 22 - Gli Accompagnatori Nazionali che non intendano o non possano più operare come tali, possono riassumere la qualifica di Accompagnatore Regionale a loro richiesta.

Art. 23 - Gli Accompagnatori che non intendano o non possano più operare come tali, possono riassumere la qualifica di Accompagnatore Sezionale a loro richiesta.

TITOLO V – ACCOMPAGNATORI EMERITI E ACCOMPAGNATORI ONORARI

Art. 24 – L'OTCO può conferire la qualifica di Emerito a quegli Accompagnatori Nazionali o Regionali che intendono concludere la propria attività diretta, dopo almeno quindici anni di attività effettiva e che, all'interno del sodalizio, abbiano dato lustro all'Alpinismo Giovanile e possano, con il comportamento, essere di esempio e traino per l'intero corpo Accompagnatori. La richiesta per il conferimento della qualifica di Emerito viene presentata all'OTCO dalla Sezione di appartenenza di concerto con l'OTTO di riferimento.

Art. 25 – L'OTCO può conferire la qualifica di Accompagnatore Onorario a quei soci del Club Alpino Italiano i quali, pur senza essere titolati di Alpinismo Giovanile, abbiano svolto in un settore specifico un significativo livello di attività ed acquisito apprezzabili benemerienze a favore dell'Alpinismo Giovanile.

TITOLO VI – MODIFICHE

Art. 26 – Modifiche al presente regolamento possono essere apportate dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del Club Alpino Italiano su proposta dell'OTCO - AG.